Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 24 gennaio 1925** — **Numero 19**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento 18 gennaio corrente, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito al cav. uff. dott. Pietro Chiariotti lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, n. 212, per l'opera efficace e disinteressata dal predetto svolta a pro di uffici aventi per iscopo l'assistenza dei combattenti e loro famiglie più bisognose.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2253.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 503, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Pisa;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1924, registro n. 5, foglio n. 5, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Pisa comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti con corso di perfezionamento per elettricisti e sezioni a durata di corso triennale e corso annuo di perfezionamento per falegnami ebanisti ed intagliatori, per intagliatori in marmo e per decoratori e per fabbri. Alla Scuola sono inoltre annessi corsi di maestranze per industrie meccaniche, elettriche e d'arti decorative.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si svolgono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica ed in quello di falegnameria, di intaglio in marmo ed alabastro, di plastica e decorazione pittorica, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di otto capi officina, di un segretario, di un vice segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 179,467;

il comune di Pisa, con L. 40,055.75;

la provincia di Pisa, con L. 27,902.90;

la Camera di commercio di Pisa, con L. 7174.35.

Il comune di Pisa resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 149. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2254.

Riordinamento del Regio istituto di istruzione professionale femminile, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R decreto 25 aprile 1920, n. 559, concernente la istituzione del Regio istituto nazionale di istruzione professionale femminile in Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 4, foglio n. 393, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di istruzione professionale femminile in Napoli comprende una Regia scuola di avviamento al lavoro, una Regia scuola di tirocinio con annessa sezione biennale commerciale, un laboratorio-scuola per operaie, una scuola di magistero per lavori femminili ed un'altra per economia domestica.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori di lavori donneschi e di economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone della direttrice, di dodici insegnanti, di quattordici maestre, di due assistenti, di tre segretari, di una vice segretaria.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 490,114;

il comune di Napoli, con L. 81,990;

la provincia di Napoli, con L. 38,026;
la Camera di commercio di Napoli, con L. 15,840.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 150. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 23.

Esecuzione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 20 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma il 20 settembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 177. — GRANATA.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre l'Italie et la Suisse.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE
et
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE

animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent l'Italie et la Suisse,

pénétrés de l'esprit de confiante cordialité qui caractérise leurs rapports réciproques,

ont résolu de conclure un traité pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Benito Mussolini, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères,

Le Conseil Federal Suisse:

Monsieur Georges Wagnière, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Italie,

lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Parties contractantes, vu les relations d'amitié et de confiance qui les unissent, s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 15 et suivants du présent traité.

Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes.

Art. 2.

S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente.

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement.

Art. 3.

Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi les membres désignés en commun.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai à la nomination des membres dont le mandat a pris fin.

Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixe pour leur nomination.

Art. 4.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907

Art. 5.

La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les question de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.

Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes

Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

Art. 6.

La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

Art. 7.

La procédure devant la Commission sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

Art. 8.

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 9.

Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.

Art. 10.

Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des voix.

Art. 11.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

Art. 12.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapports de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 13.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.

Ce déali n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.

Art. 14.

Pendant le durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indennité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Art. 15.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex aequo et bono.

Art. 16.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 17.

Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties, contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne parmettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 18.

L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 19.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Art. 20.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation où de l'exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête.

Art. 21.

Les présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Rome dans le plus bref délai possible.

Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expirations du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait, en double exemplaire, à Rome, le 20 septembre 1924.

Pour l'Italie: (*L. S.*) signé Benito Mussolini

Pour la Suisse: (*L. S.*) signé Georges Wagnière

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Numero di pubblicazione 184.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2256.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Ambrogio ed Elisa Cappellini », in Paderno Dugnano.

N. 2256. R. decreto 21 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ambrogio ed Elisa Cappellini » in Paderno Dugnano, viene eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cassinasco (Alessandria) e di Rocchetta Sant'Antonio (Avellino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cassinasco, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Cassinasco, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato il grave disordine degli uffici comunali, il deplorevole abbandono dei servizi pubblici, particolarmente di quelli relativi all'igiene e all'assistenza sanitaria, la illecita partecipazione degli amministratori in servizi e forniture del Comune, l'azione partigiana degli stessi spiegata nell'esercizio delle rispettive cariche, intesa a favorire interessi particolari o di partito.

Tutto ciò ha da tempo determinato nella cittadinanza un vivo fermento, che ha già dato luogo a gravi contrasti e che, a causa della tensione degli animi, minaccia ora di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete che è necessario prevenire.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cassinasco, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Tromby Domenico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Rocchetta Sant'Antonio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato il disordine degli uffici comunali; il deplorevole abbandono dei servizi pubblici, particolarmente di quelli relativi all'igiene e alla sanità, la critica situazione finanziaria dell'Ente; gravi irregolarità e abusi nella gestione della tesoreria e del dazio, nella riscossione dei tributi, nell'emissione dei mandati di pagamento, nella concessione di lavori e forniture e nella liquidazione di compensi agli impiegati comunali e agli stessi amministratori, l'azione partigiana da questi ultimi spiegata nell'esercizio delle rispettive cariche, allo scopo di favorire interessi particolari o di partito.

Tutto ciò ha da tempo determinato nella cittadinanza un vivo fermento, che ha già dato luogo a gravi contrasti ed incidenti e che, a causa della tensione degli animi, minaccia ora di degenerare in gravi perturbamenti della pubblica quiete, che è necessario prevenire.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Leonetti Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 17 corr in Montesano sulla Marcellana Stazione provincia di Salerno è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 gennaio 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1a Pubblicazione** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	647887	21 —	Colaci Raffaella fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre *Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Antonio*, dom. in Alessano (Lecce).	Colaci Raffaella fu *Vitantonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maria-Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Vitantonio*, dom. come contro.
»	647888	21 —	Colaci Luigi fu *Antonio* minore, ecc. come la precedente.	Colaci Luigi fu *Vitantonio*, minore, ecc. come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie Cuneo 3 %	48	30 —	Segre *Leone* fu Salomone, dom. a Cherasco (Cuneo).	Segre *Isacco-Leone detto Leone* fu *Salomon* o Salomone *o Abram* Salomone, dom. come contro.
5 %	178658	5,000 —	*Montemurri* Salvatore fu Angelo, dom. in Palagiano (Lecce).	*Montemurro* Salvatore fu Angelo, dom. come contro.
3.50 %	719690	444.50	Congregazione di Carità di Sanfront (Cuneo); con usufr. vital. ad Ambrogio *Bartolomeo* fu Giuseppe dom. a Sanfront (Cuneo).	Congregazione di Carità di Sanfront (Cuneo); con usufr. vital. ad Ambrogio *Amedeo-Federico-Bartolomeo* fu Giuseppe, dom. come contro.
5 %	256025	930 —	Zuanelli Maria fu *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Vittorio*, dom. a Verona.	Zuanelli Maria fu *Cesare-Vittorio* detto *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Cesare-Vittorio*, dom. a Verona.
»	118739	40 —	Peralta Filippo, *Antonietta* e Serafino di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani.	Peralta Filippo, *Maria-Antonia* e Serafino di Francesco, minori, ecc. come contro.
»	59103	110 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini Bice, ved. Marchelli, dom. in Torino; con usufr vital. a Lancini Bice fu Francesco suddetta.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, minore, ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
»	110470	130 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini Beatrice ved. Marchelli, dom. a Milano; con usufr. vital. come la precedente.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, ecc come contro; con usufr. vital. come contro.
3.50 %	582204	70 —	Chiesa *Vincenzo* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Camogli (Genova); con usufr.	Chiesa *Bartolomeo-Carlo-Vincenzo* di Giuseppe, ecc. come contro; con usufr. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	582205	70 —	Chiesa *Vincenzina* di Giuseppe, minore ecc. come la precedente; e con usufr. come la precedente.	Chiesa *Maria-Vinenza-Rosa* di Giuseppe, ecc. come contro; con usufr. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	767	Cap. 6,000 —	*Brugaletta* Emanuele fu Gregorio.	*Brugaletto* Emanuele fu Gregorio.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	775	» 3,100 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo *Emma*, ved. Vania.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo *Emmanuella o Maria Emmanuella*, ved. Vania.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	594	» 6,300 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, ecc. come la precedente.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, ecc. come la precedente.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	101	» 26,000 —	Appiani *Rina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bulgari Palmira fu Francesco, ved. Appiani.	Appiani *Catterina-Angela* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bulgari Palmira fu Francesco ved. Appiani.
5 %	185485	5,000 —	Chiavelli Enrico fu Italo, dom. a Zelbio (Como).	Chiavelli Enrico fu Italo, *minore, sotto la patria potestà della madre De Gradi Olga di Gottardo*, ved. Chiavelli Italo, dom. a Zelbio (Como).
»	102921	565 —	Cauda Eugenia di Luigi, moglie di Pollini Luigi, dom. a Milano; con usufr. a Cauda Luigi fu Cesare e Crivelli *Luisa* fu Filippo coniugi, loro vita durante, congiuntamente e cumulativamente, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usufr. a Cauda Luigi fu Cesare e Crivelli *Luigia* fu Filippo, loro vita durante, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Roma.
»	19531	150 —	Zenone Clelia fu Giuseppe, moglie di Toniazzo Guglielmo, dom. a Verona; con usufr. vital. a Benso *Carolina* fu Francesco, ved. di Bona Felice, dom. in Alba (Cuneo).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Benso *Gabriella-Carolina* fu Francesco, ecc. come contro.
»	85186	2895 —	Imbornone *Michelina* fu Baldassare, moglie di Cassar Raffaele, dom. a Sciacca (Girgenti).	Imbornone *Michelangela* fu Baldassare, moglie ecc. come contro.
3.50 %	427845	269.50	Gallo *Ines* fu Clemente, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Giovanni*, ved. *Clemente*, dom. a Casapinta (Novara).	Gallo *Gemma* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Gio-Battista*, ved. *Gallo Clemente*, dom. come contro.
»	398627	73.50	Gallo *Ines* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Giovanni*, ved. di Gallo Clemente, dom. a Casapinta (Novara).	
»	589335	10.50	Virgilio Teresa fu Errico, *nubile*, dom. a Picinisco (Caserta).	Virgilio Teresa fu Errico, *minore, sotto la patria potestà della madre Ferri Maria-Immacolata, ved. di Virgilio Errico*, dom. a Picinisco (Caserta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. ELENCO N. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	78967	100 —	*Dipoli*-Caiani *Tina* fu Alessandro moglie di De Muccis Delfo, dom a Firenze	*Zipoli*-Caiani *Annunziatina o Tina* fu Alessandro moglie ecc., come contro.
»	192560	5000 —	Pesenti Pierantonio fu Carlo, domiciliato in Nese (Bergamo), con usufrutto vitalizio a Pesenti Antonio fu *Antonio*, domiciliato a Alzano Maggiore (Bergamo)	Pesenti Pierantonio fu Carlo, dom in Nese (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Pesenti Antonio fu *Luigi*, dom come contro.
»	192563	5000 —	Pesenti Mario fu Augusto, domiciliato in Alzano Sopra (Bergamo); con usufrutto vitalizio come la precedente	Pesenti Mario fu Augusto, dom come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	192566	5000 —	Pesenti Ettore fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Donadeni Camilla fu Bonifacio vedova Pesenti dom in Alzano Sopra (Bergamo), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Pesenti Ettore fu Augusto, minore, ecc., come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente
»	192569	5000 —	Pesenti Carlo fu Augusto, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Pesenti Carlo fu Augusto, minore, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
3.50 %	351807	157,50	Martelli *Enrico* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Francesca, vedova Martelli, dom a Biella	Martelli *Bartolomeo-Giusto-Aurelio-Enrico* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	503433	14 —	*Milani Rosa* di Antonio, moglie di Trucco Benedetto, dom. a Savona (Genova) Con usufrutto vitalizio a *Milani* Antonio fu Giambattista, dom a Savona (Genova)	*Milano Paola-Rosa-Catterina* di Antonio, moglie di Trucco Benedetto, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a *Milano* Antonio, ecc, come contro

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 27 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 16

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 17	Belgio	122 85
Londra	115 919	Olanda	9 79
Svizzera	466 84	Pesos oro	22 10
Spagna	345 43	Pesos carta	9 725
Berlino (marco oro)	5 76	New-York	24 216
Vienna	0 0339	Oro	467 25
Praga	72 85	Belgrado	39 35
Romania	12 60	Budapest	0 0333
Dollaro canadese	24 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 53
	3.50 % » (1902)	72 90
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	96 79
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	79 72

Bollettino N 17

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 08	Belgio	124 18
Londra	116 186	Olanda	9 785
Svizzera	467 11	Pesos oro	22 02
Spagna	344 50	Pesos carta	9 69
Berlino (marco oro)	5 79	New-York	24 185
Vienna	0 0338	Oro	466 66
Praga	72 50	Belgrado	39 75
Dollaro canadese	24 02	Budapest	0 0333
Romania	12 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 58
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	96 86
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 98

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.